

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

Studio n. 522 bis

Gaetano Petrelli

COPIA ESECUTIVA DI MUTUO IPOTECARIO E IMPOSTA DI BOLLO

Approvato dalla Commissione Studi tributari il 9 novembre 1996

Approvato dal Consiglio il 22 novembre 1996

L'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), dispone, al primo comma, che *“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate ... effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni ... sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”*.

Al secondo comma, peraltro, viene prevista una deroga alla disposizione surriportata: *“In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario, e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione”*.

L'Amministrazione Finanziaria, con Risoluzione in data 23 luglio 1996 n. 162/E del Dipartimento delle Entrate, ha interpretato la disposizione di tale secondo comma ricomprendendo nella nozione di *atti giudiziari* la copia dell'atto pubblico rilasciata dal notaio - per valere come titolo per l'esecuzione forzata - su richiesta degli istituti di credito a medio e lungo termine per il recupero coattivo della somma che era già stata data a mutuo: *“Cio' in quanto la notificazione del titolo in forma esecutiva serve ad instaurare il procedimento giurisdizionale di esecuzione che, in base al comma 2 del suddetto art. 15, e' soggetto alle imposte secondo il regime ordinario”*.

L'esame dell'argomentazione dell'Amministrazione Finanziaria, secondo cui il rilascio della copia dell'atto pubblico in forma esecutiva rientra nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 15 citato, implica la previa messa a fuoco dei concetti di "titolo esecutivo" e "copia in forma esecutiva" e "atto giudiziario". Titolo esecutivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza, e' un documento di prova dell'esistenza materiale di un fatto (nella fattispecie, il credito di una somma di denaro), che fornisce certezza intorno alla conformita' della pretesa al diritto ¹; trattasi, quindi, del *presupposto* (art. 474 c.p.c.) dell'esecuzione forzata ², che per sua stessa natura richiede la certezza, liquidita' ed esigibilita' del credito, e l'incontrovertibilita' del titolo che ne costituisce la fonte. La categoria degli atti giudiziari, d'altra parte, ricomprende intuitivamente tutti gli atti processuali, la cui formazione avviene cioe' nell'ambito del processo, sia questo di cognizione o di esecuzione, e la cui disciplina e' dettata dal codice di procedura civile agli articoli 121 e seguenti. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria, e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, devono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 475 c.p.c.): peraltro, mentre la dottrina anteriore al Chiovenda enfatizzava questo momento dell'apposizione della formula esecutiva, la moderna dottrina - anche a seguito del riconoscimento della natura di titolo esecutivo alla cambiale, atto evidentemente privatistico - ritiene il titolo esecutivo dotato di efficacia esecutiva *ex se*, a prescindere dalla formula esecutiva, che viene relegata al rango di relitto storico ³, pur rappresentando un *quid novi* rispetto alla semplice copia autentica. Considerata, quindi, l'ampia categoria di atti dotati di efficacia esecutiva a prescindere dall'apposizione di una formula sacramentale ⁴, si puo' fondatamente sostenere che, nell'attuale ordinamento, il rilascio di copia esecutiva da parte del notaio non si configura in alcun modo, come pure si riteneva in passato ⁵,

* Pubblicato in in *CNN Strumenti*, voce 1170, p. 4.1.

¹ LOPS - *Rilascio di copia esecutiva (artt. 474-475 C.P.C.) di un contratto di apertura di credito garantito ipotecariamente*, in C.N.N. - *Studi e materiali*, II, Milano 1990, p. 283.

² CARPI-COLESANTI-TARUFFO - *Commentario breve al Codice di Procedura Civile*, Padova 1988, p. 474.

³ CASU - *In tema di rilascio di copia di titolo esecutivo stragiudiziale*, in C.N.N. - *Studi e materiali*, I, Milano 1986, p. 211-212.

⁴ Oltre alle cambiali ed agli altri titoli di credito cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, non e' obbligatoria la spedizione in forma esecutiva per una serie di titoli di formazione amministrativa: l'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981, l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. 639/1910, i ruoli di imposta, il decreto di rilascio di alloggio emesso ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.P.R. 1035/1972.

⁵ DE PALO - *Teoria del titolo esecutivo*, Napoli 1901, p. 230 ss.; BIZZARRI - *Il documento notarile garentigato*, Torino 1932, p. 53; SAREDO - *Istituzioni di procedura civile*, Firenze 1876, p. 108.

come atto processuale, e quindi intervento di natura giurisdizionale, ancorche' volontaria. In ogni caso, e' oggi pacifica l'appartenenza dell'atto pubblico notarile e della cambiale alla categoria dei *titoli esecutivi stragiudiziali*⁶: atti, cioe', che si formano al di fuori del processo, e che nel processo costituiscono il presupposto dell'esercizio dell'azione esecutiva, ne' piu' e ne' meno di quanto rappresenta il negozio giuridico di diritto privato (quale presupposto dell'azione) nel processo di cognizione.

Ne consegue, necessariamente, che non potendo farsi in alcun modo rientrare la copia esecutiva dell'atto pubblico notarile nella categoria degli atti giudiziari, rimane per essa applicabile il primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973, con la conseguente esenzione da imposta di bollo. Ovviamente diverso e' l'atto consistente nella *notificazione* del titolo esecutivo che, in quanto atto volto ad instaurare il procedimento di esecuzione, puo' a pieno titolo farsi rientrare nella categoria degli atti processuali e, quindi, giudiziari nel senso di cui all'art. 15, secondo comma.

Ne' a contraria conclusione - rispetto a quanto sopra sostenuto - puo' indurre il disposto del secondo comma dell'art. 15, laddove assoggetta ad imposta di bollo (sia pure in misura ridotta) le cambiali emesse in relazione alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Occorre, infatti, rammentare innanzitutto che, con riferimento alle cambiali, l'imposta di bollo gioca un ruolo assolutamente particolare (la cambiale non regolarmente bollata, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del R.D. 14.12.1933 n. 1669 non ha qualita' di titolo esecutivo). In secondo luogo, la natura stessa dell'obbligazione cambiaria, la sua cartolarita' e la possibilita' di circolazione, mediante girata, del credito cambiario possono sicuramente rappresentare una particolare *ratio*, che ha indotto il legislatore a dettare, per tale fattispecie, una peculiare disciplina⁷. In terzo luogo, l'art. 15 comma 2, nell'assoggettare a bollo le cambiali e gli atti giudiziari, esclude evidentemente *a contrario* da tale imposizione gli altri titoli esecutivi stragiudiziali (si pensi all'assegno bancario, ai titoli esecutivi di formazione amministrativa e, per l'appunto, alla copia dell'atto pubblico notarile).

In conclusione, deve ritenersi che le copie di atti pubblici notarili rilasciate in forma esecutiva debbano essere considerate, sotto ogni aspetto, degli atti agevolati in quanto,

⁶ Vedi per tutti SATTA - *Diritto processuale civile*, Padova 1981, p. 572.

⁷ Vedasi, sulla disciplina tributaria delle cambiali e dell'ipoteca cambiaria a garanzia di finanziamenti artigiani, Cass. 15.3.1994 n. 2460, in *Gazz. Not.*, 1994, 10-11-12, p. 1132.

quali atti stragiudiziali finalizzati alla *esecuzione* di operazioni di credito a medio o lungo termine, rientrano pienamente nel disposto dell'articolo 15, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gaetano Petrelli